

DELIBERAZIONE N. 297 DEL 08/04/2024	
OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E GLI IFO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA JULIA DAFFINÀ.	
Esercizi/o e conto 2024 Centri/o di costo 3050100 - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Francesca Romana Benedetto	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Massimiliano Pistonesi L'Estensore Massimiliano Pistonesi Proposta n° DL-311-2024
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 05/04/2024 IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 05/04/2024 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 04/04/2024 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG ad interim Gennaro Ciliberto data 04/04/2024 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Allegato 1.pdf	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 154 del 28 febbraio 2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano (ISG);

- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università.
- Visto il regolamento aziendale relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 1142 del 29.12.2023;
- Premesso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;
- che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/20117 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *“devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”*;
- che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.
- Considerato il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;
- Tenuto conto che l'Università degli Studi dell'Aquila con prot. n. 4378 del 25 gennaio 2024 ha chiesto agli IFO di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività extra rete formativa specialistica della Dott.ssa Julia Daffinà, iscritta al IV°

anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica della predetta Università;

che il Direttore della UOC di Radiologia degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Dott. Antonello Vidiri, ha manifestato la disponibilità a garantire il percorso formativo della Dott.ssa Julia Daffinà e a supervisionare le attività svolte dallo specializzando per il periodo previsto dal progetto formativo della Scuola;

Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività dello specializzando non è mai sostitutiva del personale di ruolo;

Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo (Allegato 2) saranno seguite dal Dott. Antonello Vidiri direttore UOC Radiologia degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e dalla Prof. Ernesto Di Cesare per l'Università degli Studi dell'Aquila;

Dato atto che la durata del periodo di formazione specialistica extra rete avrà durata di tre mesi a decorrere dal 15 aprile 2024 e con termine il 14 agosto 2024;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, agli atti della scrivente UOC AA.GG., con nota protocollo n. 4520 del 27 marzo 2024;

Ritenuto opportuno stipulare la Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott.ssa Julia Daffinà (Allegato 1) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Julia Daffinà (Allegato 1) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la Convenzione avrà una durata di sei mesi corrispondente al periodo di tirocinio con decorrenza dal 15 aprile 2024 e con termine il 14 agosto 2024;

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica e la UOC di Radiologia cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale f.f.

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E GLI IFO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA JULIA DAFFINÀ.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale f.f.

Dr.ssa Laura Figorilli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in piazza Santa Margherita, 2 – L'Aquila, 67100, C.F./P.I. 01021600668, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dalla Prof.ssa Francesca Zazzeroni, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università,

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 CAP 00144, C.F. 02153140583, P.I. 01033011006 d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli,

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al “Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- il progetto formativo sottoscritto dal Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica che autorizza il periodo formativo extra rete,

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- che gli IFO sono contrattualizzati con il SSN;
- il soggetto ospitante dichiara:
 - di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
 - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica, la Dott.ssa Julia Daffinà, nata a Roma il 24 febbraio 199a, codice fiscale DFFJLU94B64H501O, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica diretta dal Prof. Ernesto Di Cesare, d'ora in poi denominato "specializzanda".

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà dal 15 aprile 2024 al 14 agosto 2024 presso gli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante considerato il limite di 18 (diciotto) mesi.

Lo specializzando, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luogo del tirocinio

Il soggetto ospitante, compatibilmente con le ordinarie esigenze dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Radiologia diretta dal Dott. Antonello Vidiri, mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature ai fini dello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo parte integrante del presente accordo (All. 1).

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel Piano formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Dirigente medico Responsabile della struttura suddetta, la Direzione Sanitaria, e il Consiglio della Scuola e dal tutor.

In caso di variazione del Piano formativo, il contenuto sarà nuovamente concordato tra i tutor e autorizzato dal Direttore della Scuola.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della Dott.ssa Julia Daffinà è affidato al tutor aziendale il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e provvederà ad avallare, riportare nel libretto cartaceo.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Ernesto Di Cesare, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività, comunicandone preventivamente al presidio ospedaliero.

Art. 9

Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell'Università degli Studi dell'Aquila contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Gli IFO forniscono l'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università degli Studi dell'Aquila, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico della Scuole di Specializzazione. I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università degli Studi dell'Aquila. L'Ufficio competente dell'Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'U.O.C. di Radiologia del soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 10 bis

Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

Gli IFO, autorizzando l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, fornisce allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Gli IFO provvedono a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Lo specializzando è tenuto al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza emanate presso la sede del Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del D.Lgs. 101/2020.

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate degli IFO, presenta allo stesso il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione degli IFO invia, con frequenza almeno trimestrale, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università degli studi dell'Aquila le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università degli Studi dell'Aquila e gli IFO assicurano adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso gli IFO, detta Struttura provvederà al rinnovo, sentito il Medico Autorizzato dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile, Dott. Antonello Vidiri, vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nella presente Convenzione e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 13

Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018

recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679”.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L’Università ai sensi dell’art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali dello specializzando in relazione alla gestione amministrativa della carriera (immatricolazione, registrazioni e verbalizzazioni esami, trasferimenti e sospensioni, rilascio del titolo, ecc.) e dell’attività formativa dello stesso (approvazione del programma di formazione di ciascun specializzando e la rotazione tra le strutture della rete formativa, svolgimento esami di profitto annuale e valutazione in itinere, gestione libretto-diario, ecc.).

L’Università fornisce la “Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata” rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

L’Ente è Titolare autonomo, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, dei dati personali dello specializzando trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per la presente convenzione. L’Ente, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui alla presente convenzione, si impegna a nominare lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all’art. 29 GDPR e dell’art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”). Per tutti i trattamenti sopracitati l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L’Università, per il tramite del Consiglio della Scuola di specializzazione designa il Tutor ai fini della supervisione del percorso di formazione dello specializzando.

Il Tutor sarà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall’Università in relazione alle attività contenute nel libretto-diario (svolgimento del programma di formazione individuale dello Specializzando, attestazione delle competenze acquisite, grado di autonomia raggiunto dello specializzando, certificazione delle attività, ecc.).

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 14

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in piazza Santa Margherita, 2 – L'Aquila, 67100;
- IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in Roma, Via Elio Chianesi, 53.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi dell'Aquila in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi dell'Aquila.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche

Prof.ssa Francesca Zazzeroni

FIRMA PER GLI IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Laura Figorilli